

l’Agenzia, esplicitamente, conferma l’applicazione della tassazione separata «ai compensi incentivanti la produttività» che derivino «da contrattazione articolata di ente». Nella PA i compensi per la performance sono subordinati alla stipula di un contratto decentrato. Ne consegue che la tassazione agevolata sia la disciplina naturale.

Decisamente meno chiara la posizione dell’Agenzia sulle progressioni economiche orizzontali e i compensi per l’avvocatura, per i quali viene affermato che la tassazione separata si applica solo in presenza di «una delle cause di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir», senza nulla evidenziare in ordine alla presenza o meno di un contratto decentrato. Ma se la regola della tassazione separata si applica alla produttività conseguente ad un contratto decentrato, per quale motivo ci si dovrebbe discostare da tale modalità di tassazione per gli arretrati da progressioni, i quali, a loro volta, trovano fondamento nello stesso contratto?

Decisamente più complessa la questione relativa ai compensi per l’avvocatura. E volendo allargare il discorso, richiamando l’articolo 40 del d.lgs. 165/2001, tutti i compensi spettanti al dipendente pubblico devono trovare il fondamento in una norma di legge o di contratto. Quindi, in presenza di arretrati, anche fisiologicamente corrisposti nell’anno successivo, come si può giustificare la tassazione ordinaria?

I permessi elettorali per le Amministrative

Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati componenti della sezione elettorale compresi i rappresentanti

di lista/gruppo in occasione di qualsiasi tipo di consultazione elettorale hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

I giorni di assenza sono considerati dalla legge giorni di attività lavorativa, anche se l'attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l'assenza, è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.

1. le giornate trascorse al seggio, coincidenti con l'orario lavorativo, danno diritto ad un'assenza retribuita e al dipendente viene corrisposta la normale retribuzione;

2. i giorni festivi o comunque non lavorativi possono essere compensati con quote giornaliere di retribuzione oppure mediante la fruizione di giornate intere di riposo compensativo;

3. operazioni di scrutinio che si protraggono oltre la mezzanotte: anche se solo per poche ore, dopo la mezzanotte del lunedì i lavoratori hanno diritto di assentarsi per l'intera giornata lavorativa del martedì e spetta loro l'intera retribuzione.

Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di idonea documentazione: gli interessati devono comunicare preventivamente al datore di lavoro le assenze e presentare certificato di chiamata inviato dall'ufficio elettorale competente e successivamente esibire la copia del certificato firmata dal presidente di seggio, con l'indicazione della data e dei relativi orari di inizio e chiusura delle operazioni.

Sono previsti altresì, permessi elettorali per soggetti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali: sindaci, membri dei consigli comunali, presidenti; nella misura pari alle ore necessarie per il raggiungimento

della sede e lo svolgimento della riunione, predisponendo l'assenza per l'intera giornata successiva se si protrae oltre la mezzanotte.

Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente.

I lavoratori che non rientrano in tale categoria, hanno diritto a fruire dei permessi previsti contrattualmente, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.

La responsabilità amministrativa dei dipendenti degli enti locali

Lo studio, a cura del Consigliere della Corte dei Conti Andrea Luberti, chiarisce i principali elementi della **responsabilità amministrativa e contabile**, anche alla luce delle più recenti **novità normative e giurisprudenziali**, con alcuni riferimenti ai principali **temi di diritto processuale**.

[Vai al documento](#)

Il Testo Unico sul Pubblico Impiego

Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 30/06/2020]

La riforma della Pubblica Amministrazione (2019)

Scheda di sintesi elaborata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati sulla legge 56 del 2019 (Legge Concretezza) che contiene specifiche misure tese a migliorare l’azione della pubblica amministrazione

[Riforma Pubblica Amministrazione](#)

Covid-19: le disposizioni adottate da Governo e Regioni per la Fase 3

Utilissimo documento elaborato da Nomos Centro Studi Parlamentari, che riepiloga tutte le norme emanate durante lo stato di emergenza fino al 15 giugno.

[Speciale Covid-19 le disposizioni adottate da Governo e Regioni per la Fase 3](#)

Dotazioni organiche e trattamenti economici nella P.A.

Documento redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, che riepiloga lo status normativo su: limitazioni al turn over e facoltà assunzionali; mobilità; stabilizzazione personale precario; procedure concorsuali e graduatorie; trattamenti economici; riforma dei sistemi di valutazione.

[Dotazioni organiche e trattamenti economici nelle P.A.](#)

Detassazione TFS – istruzioni operative

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto una parziale detassazione del **Trattamento di Fine Servizio** dei dipendenti pubblici, da applicarsi all'imponibile dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS) con **importo fino a 50.000 euro**.

Con la circolare INPS 30 luglio 2020, n.90 si forniscono le **istruzioni applicative** della norma in argomento.

In particolare la circolare fornisce indicazioni in merito ai criteri della detassazione del Trattamento di Fine Servizio, e alla determinazione dell'imponibile e dell'aliquota d'imposta.

In ordine alle modalità di computo, l'**Agenzia delle Entrate** ha ritenuto, in accordo con l'Istituto, che la detassazione parziale del trattamento possa essere operativamente attuata in forma di '**detrazione fiscale**' dall'imposta, calcolata secondo le percentuali fissate dalla norma.

Infine è stato approvato il modello della **Certificazione Unica dei redditi**, che prevede tre nuovi campi relativi ai benefici in parola.

[Detassazione TFS](#)